
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



6. **RENDICONTAZIONE DEL 5 PER MILLE**

6.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO¹

L'istituto del 5 per mille, introdotto in via sperimentale con la Legge finanziaria del 2006 e prorogato negli anni successivi, è stato oggetto di diversi interventi normativi tra i quali:

- D.L. n. 40/2010 (art. 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*) convertito con modificazioni dalla Legge n. 73/2010;
- D.L. n. 16/2012 (art. 2, comma 2) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44/2012;
- D.P.C.M. 23 aprile 2010, come modificato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016;
- Legge n. 190/2014 (Legge stabilità 2015) con la quale, a partire dal 2015, il contributo è stato stabilizzato ed è venuta quindi meno la necessità di interventi normativi che lo prorogassero di anno in anno;
- D.P.C.M. 7 luglio 2016;
- da ultimo l'istituto del 5 per mille è stato oggetto del D.Lgs. n. 111/2017, attuativo della Legge delega n. 106/2016 e del D.P.C.M. 23 luglio 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020).

Con l'entrata in vigore del D.P.C.M. 23 luglio 2020 (alla data di pubblicazione in Gazzetta ovvero il 17 settembre 2020) vengono abrogati e sostituiti il D.P.C.M. 23 aprile 2010 e il D.P.C.M. 7 luglio 2016. Inoltre, gli eventuali rinvii contenuti nelle vigenti disposizioni al D.P.C.M. 23 aprile 2010 devono ora intendersi riferiti al D.P.C.M. 23 luglio 2020.

Si realizza quindi la "condizione sospensiva" prevista dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 2106 del 26 febbraio 2019, nella quale veniva chiarito che, in assenza del D.P.C.M. attuativo del D.Lgs. n. 111/2017, gli obblighi di rendicontazione del contributo 5 per mille e di pubblicazione dei rendiconti medesimi continuavano ad essere disciplinati dagli artt. 12 e 12-*bis* del D.P.C.M. 23 aprile 2010 (ora abrogato).

In data 22 settembre 2021 viene inoltre emanato il D.D. n. 488 (Decreto Direttoriale - Direttore Generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) con il quale vengono definiti i modelli di rendiconto previsti dall'art. 16 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 nonché le "Linee guida" volte a disciplinare la rendicontazione del contributo.

È importante specificare che le disposizioni contenute nel D.D. n. 448/2021 e nelle relative "Linee guida" si applicano a partire dalla rendicontazione del contributo 5 per mille relativo all'anno finanziario 2020 ed esclusivamente agli enti che percepiscono il contributo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In data 13 dicembre 2022 viene emanato il D.D. (Decreto Direttoriale - Direttore Generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) n. 396. Il nuovo Decreto, che ha efficacia a partire dal 5 per mille anno finanziario 2021, non abroga il precedente, ma definisce nuove regole di compilazione e trasmissione del rendiconto alle quali dovranno attenersi i beneficiari del contributo per importi pari o superiori a euro 20.000.

Va inoltre rilevato che le Linee guida, nel definire il loro ambito di efficacia, fanno riferimento all'anno finanziario cui afferisce il contributo e non all'anno nel quale il

¹ Il presente Capitolo è stato curato dal dott. Fabio Gregorelli.

6. Rendicontazione del 5 per mille

6.2. La riforma dell'istituto (D.Lgs. n. 111/2017)

rendiconto verrà materialmente predisposto e trasmesso. Ciò fa ritenere che la rendicontazione di quanto eventualmente accantonato nel rendiconto relativo al 5 per mille anno finanziario 2020 dovrà seguire le regole previste dal D.D. n. 488/2021 anche se il rendiconto dell'accantonamento verrà ad essere redatto e trasmesso in anni in cui risulterà già efficace il D.D. n. 396/2022. Stesso discorso è da ritenersi valevole per eventuali somme incassate tardivamente rispetto ai consueti termini.

In sintesi, negli adempimenti connessi alla rendicontazione, i beneficiari dovranno:

- per importi riconducibili al 5 per mille anni finanziari precedenti al 2020, fare riferimento alle “Linee guida” del 18 luglio 2013;
- per importi riconducibili al 5 per mille anno finanziario 2020, attenersi alle “Linee guida” del 22 settembre 2021 (D.D. n. 488/2021);
- per gli importi riconducibili al 5 per mille anno finanziario 2021 e successivi, adempiere alle “Linee guida” del 13 dicembre 2022 (D.D. n. 396/2022) se l'importo percepito è pari o superiore a euro 20.000. Per gli importi inferiori a euro 20.000 servirà invece continuare a guardare alle “Linee guida” del 22 settembre 2021 (D.D. n. 488/2021).

6.2. LA RIFORMA DELL'ISTITUTO (D.LGS. N. 111/2017)

Il D.Lgs. n. 111/2017, in vigore dal 19 luglio 2017, non genera un nuovo istituto del 5 per mille, ma ridefinisce quello esistente, con particolare riferimento ai beneficiari ed agli obblighi di trasparenza ai quali i beneficiari e la Pubblica amministrazione devono attenersi.

6.2.1. Soggetti beneficiari

Per quanto riguarda i beneficiari e le loro caratteristiche soggettive, serve guardare all'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 111/2017 ed all'art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 nei quali è previsto che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

- a) sostegno degli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- b) finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell'università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo *status* giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica;
- c) finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli artt. 12 e 12-*bis* del D.Lgs. 30

dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della Salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della Salute;

- d) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Con la "riforma", la fruibilità del 5 per mille viene estesa a tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) che, come tali, risulteranno iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), comprese le cooperative sociali, fatta eccezione per le imprese sociali costituite in forma di società (le quali restano quindi escluse).

Considerata l'assenza del Registro Unico, l'effetto veniva differito all'anno successivo a quello di operatività del registro stesso². Fino a tale anno il 5 per mille continua ad essere destinato al sostegno del volontariato e delle altre ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni), nonché delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs. n. 460/1997³.

Rimane inoltre ferma la destinazione a favore delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 23, comma 46, D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011.

Nel concreto, la platea di soggetti titolati ad essere destinatari della quota del 5 per mille dell'IRPEF è così composta:

- fino all'anno successivo a quello di operatività del RUNTS, dagli enti del volontariato, per i quali è competente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (per quanto riguarda gli aspetti rendicontativi) e l'Agenzia delle Entrate (per quanto riguarda l'accREDITAMENTO), fino all'entrata in funzione del RUNTS)⁴;

² Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 111/2017 e art. 1, comma 2, D.P.C.M. 23 luglio 2020.

³ Trattasi degli enti di cui all'art. 2, comma 4-*novies*, lett. a), del D.L. n. 40/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2010 - con speciale riferimento alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in uno dei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 460/1997, si rinvia alla circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010 della Agenzia delle Entrate).

⁴ Dall'anno successivo a quello di operatività del RUNTS detti enti perdono la possibilità di percepire il contributo (salvo loro iscrizione nel RUNTS).

6. Rendicontazione del 5 per mille

6.2. La riforma dell'istituto (D.Lgs. n. 111/2017)

- dall'anno successivo a quello di operatività del RUNTS, dagli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, per i quali sarà competente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- dagli enti della ricerca scientifica ed universitaria, la competenza è attribuita al Ministero dell'Università e della Ricerca;
- dagli enti della ricerca sanitaria, competente il Ministero della Salute;
- dai Comuni, con competenza attribuita al Ministero dell'Interno;
- dagli enti sportivi dilettantistici, per i quali è competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto del CONI;
- dagli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, competente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Con l'emanazione del D.D. (Direttore Generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) n. 561 del 26 ottobre 2021 viene definito il cronoprogramma di operatività del RUNTS; in particolare dal 23 novembre 2021 ha avvio il processo di trasmigrazione delle Organizzazioni Di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) mentre dal 24 novembre 2021 è possibile procedere alla presentazione delle domande di iscrizione al registro. Nella sostanza nell'anno 2021 il RUNTS è divenuto operativo e, conseguentemente, a partire dall'anno 2022 trovano piena efficacia le disposizioni del comma 1 lettera a) dell'art. 1 D.P.C.M. 23 luglio 2020, in base alle quali l'iscrizione al RUNTS diviene condizione necessaria per poter accedere al contributo. Al fine di evitare che soggetti ritenuti meritevoli venissero esclusi dal contributo, in quanto temporaneamente impossibilitati ad iscriversi al RUNTS (quali ad esempio le ONLUS), sono stati adottati provvedimenti di tutela (art. 9, comma 6 D.L. n. 228/2021 c.d. Milleproroghe - come modificato dal comma 4 art. 9 D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022) e forniti opportuni chiarimenti ("Avviso riferito all'accreditamento al Cinque per mille 2022" pubblicato il 24 giugno 2022 sul sito del Ministero). Si segnala anche il comunicato Agenzia delle Entrate del 8 marzo 2023. Medesimi accorgimenti sono stati presi con il D.L. n. 145/2023 art. 17-*bis* e con il D.L. n. 202/2024 art. 12.

6.2.2. Obblighi di trasparenza

In tema di trasparenza, gli obblighi⁵ posti in capo ai beneficiari del contributo sono riassumibili come segue:

1. obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una Relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite. Nella predisposizione del rendiconto si dovrà utilizzare il modello reso disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione competente. Detto obbligo, così come il

⁵ Art. 8, D.Lgs. n. 111/2017 in vigore dal 19 luglio 2017 e art. 16, D.P.C.M. in vigore dal 17 settembre 2020.

- termine di adempimento, non costituisce novità essendo previsto anche dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 111/2017;
2. obbligo di trasmettere all'amministrazione competente, il rendiconto e la Relazione illustrativa, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione degli stessi. Non sono tenuti alla trasmissione i beneficiari del contributo quando questi è inferiore a euro 20.000 (la trasmissione è invece dovuta per importi pari o superiori a euro 20.000). Anche in questo caso l'adempimento non costituisce una novità rispetto al passato;
 3. obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti ed il rendiconto, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la trasmissione dello stesso alla competente amministrazione, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni. Questo tipo di adempimento costituisce invece una novità (riservata ai beneficiari di un contributo di importo pari o superiore a euro 20.000)⁶;
 4. divieto di utilizzare le somme pervenute a titolo di contributo 5 per mille per la copertura delle spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille (pena il recupero delle stesse). Questo è un vincolo del quale si dovrà tenere conto nell'impiego delle risorse ottenute dal 5 per mille e nella successiva fase di rendicontazione⁷.

6.2.3. **Obbligo di rendicontazione e regime sanzionatorio**

Il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 111/2017 disciplina il regime sanzionatorio applicabile al beneficiario che non abbia ottemperato all'obbligo di pubblicazione sul proprio sito web: "nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni ed in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato"⁸.

Nel regime sanzionatorio previsto dall'art. 8 nulla viene invece espresso in merito alla mancata redazione e trasmissione del rendiconto e della relazione. Le sanzioni previste per questo tipo di inadempimento risultano invece disciplinate nel D.P.C.M. del 23 luglio 2020⁹. In particolare, l'art. 17 del citato Decreto prevede le modalità e i termini per il recupero delle somme al ricorrere di determinati presupposti, tra i quali:

- mancata rendicontazione delle somme erogate;
- mancato invio del rendiconto e della Relazione illustrativa.

⁶ Come specificato dalle "Linee guida" - D.D. n. 448 del 22 settembre 2021.

⁷ Il vincolo non costituisce novità essendo già contemplato dal comma 6 dell'art. 12, D.P.C.M. 23 aprile 2010 (come modificato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016).

⁸ La previsione normativa è ripresa anche nel comma 6 dell'art. 16, D.P.C.M. 23 luglio 2020.

⁹ Previsioni simili erano contenute nell'art. 13 del D.P.C.M. del 23 aprile 2010 (come integrato dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016).

6. Rendicontazione del 5 per mille

6.3. La rendicontazione del 5 per mille Enti del Terzo Settore

6.3. LA RENDICONTAZIONE DEL 5 PER MILLE ENTI DEL TERZO SETTORE SECONDO IL MODELLO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Come già espresso, il rendiconto dovrà essere predisposto sulla base della modulistica resa disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti¹⁰.

Per quanto riguarda gli enti del volontariato (nelle more del RUNTS) e per gli Enti del Terzo Settore (iscritti al RUNTS), l'amministrazione competente è rappresentata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nella Tavola n. 1 si sintetizzano gli adempimenti rendicontativi previsti dal D.P.C.M. del 23 luglio 2020.

Tavola n. 1 - Adempimenti rendicontativi

Importo	< 20.000	Predisporre il rendiconto, la Relazione illustrativa, l'elenco dei giustificativi "Annullare" la documentazione giustificativa delle spese rendicontate	Entro 1 anno / 12 mesi dalla data di incasso Entro il termine previsto per la redazione del rendiconto
	> = 20.000	Predisporre il rendiconto, la Relazione illustrativa, l'elenco dei giustificativi ¹¹ "Annullare" la documentazione giustificativa delle spese rendicontate Trasmettere al Ministero del Lavoro il rendiconto e la relazione Pubblicare sul proprio sito web il rendiconto e la Relazione illustrativa Dare comunicazione al Ministero dell'avvenuta pubblicazione	Entro 1 anno / 12 mesi dalla data di incasso Entro il termine previsto per la redazione del rendiconto – (segue) Entro 30 giorni dal termine di cui sopra Entro 30 giorni dal termine di cui sopra (quindi entro 60 giorni dal termine rendiconto) Entro 7 giorni dalla data di pubblicazione

¹⁰ Rispetto al passato (Linee guida 2010 e 2013) non sono previste alternative alla presentazione e redazione del rendiconto.

¹¹ L'elenco dei giustificativi non è espressamente previsto dal D.P.C.M. ma è stato introdotto dalle Linee guida.

Gli aspetti operativi della rendicontazione vengono disciplinati dalle “Linee guida” adottate con Decreto Direttoriale (D.D. n. 488/2021 e D.D. n. 396/2022).

Le “Linee guida” del 13 dicembre 2022 - intitolate “Aggiornamento alla piattaforma dedicata agli enti percettori di contributi pari o superiori ad euro 20.000,00” - non abrogano quelle del 2021, ma ne rappresentano un aggiornamento.

La finalità perseguita è la dematerializzazione della documentazione amministrativa e dei relativi flussi di trasmissione della stessa. Considerato che il fine è quello di efficientare i flussi le novità introdotte a partire dal 5 per mille anno finanziario 2021 interesseranno solo la rendicontazione degli importi pari o superiori a euro 20.000.

Gli importi inferiori non sono infatti assoggettati all’obbligo di trasmissione al Ministero e di comunicazione allo stesso dell’indirizzo web al quale il rendiconto è stato pubblicato, non esiste quindi un flusso da efficientare.

La novità consiste nell’introduzione di una piattaforma digitale che dovrà essere necessariamente utilizzata per la predisposizione del rendiconto e della Relazione illustrativa (nel caso di importi superiori a euro 20.000). La piattaforma funge inoltre da strumento di trasmissione del rendiconto al Ministero; non servirà quindi procedere ad inoltro tramite PEC. Per i percettori di contributo pari o superiore a euro 20.000 l’utilizzo della piattaforma, a partire dal contributo anno finanziario 2021, diviene quindi un obbligo e non saranno accettate modalità di compilazione e trasmissione differenti.


In merito al termine di redazione del rendiconto è opportuno osservare che in alcuni dei citati provvedimenti normativi si utilizza la locuzione “un anno”, in altri “12 mesi”. Le Linee guida del 2010 specificavano che per definire il termine serviva far riferimento al mese di accredito, veniva inoltre riportato un esempio chiarificatore in base al quale se la somma fosse stata accreditata sul conto corrente dell’ente nel mese di ottobre 2010 il rendiconto si sarebbe dovuto produrre entro il 31 ottobre 2011 (quindi fine mese, senza considerare la data di effettivo incasso).

Le Linee guida 2013 non riportano la medesima precisazione e sostituiscono la locuzione “un anno” con “12 mesi”.

6. Rendicontazione del 5 per mille

6.3. La rendicontazione del 5 per mille Enti del Terzo Settore

Tavola n. 2 - Rendicontazione 5 per mille in sintesi



Sul tema si segnala tuttavia un passaggio contenuto nella Nota del Ministero n. 4344 del 19 maggio 2020, stando alla quale sembrerebbe doversi far riferimento al decorrere dei 365 giorni dalla data di incasso e non quindi al fine mese¹².

Le Linee guida del 22 settembre 2021 indicano 12 mesi dalla data di percezione del contributo senza altro aggiungere. In una logica prudenziale si ritiene opportuno far riferimento al termine più stringente.

La documentazione andrà conservata per 10 anni dalla data di redazione del rendiconto.

6.3.1. Il rendiconto

Il rendiconto non è un documento contabile, ma un aggregato delle spese sostenute entro l'anno dalla data di percezione della somma, che non coincide necessariamente con l'anno solare. Il rendiconto assume quindi un proprio specifico arco temporale di riferimento, indipendente rispetto alla data di chiusura dell'anno solare ed alla data di bilancio. L'art. 16, comma 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 ne determina il contenuto minimo. In particolare, il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:

- a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e il recapito telefonico, nonché i dati del rappresentante legale;
- b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;
- c) le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- e) dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Il contenuto minimo del modello non si discosta da quanto già previsto per il passato, un elemento di novità sembra invece ravvisabile per quanto attiene alle somme accantonate. Le Linee guida (versione del 18 luglio 2013) prevedevano l'obbligo spendere

¹² La nota del Ministero n. 4344 del 19 maggio 2020, emanata al fine di fornire alcuni chiarimenti in merito alle previsioni dell'art. 35 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia): "...occorre rammentare che il D.P.C.M. 23 aprile 2010, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016, nonché l'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111 fissano il termine per la rendicontazione (*id est* l'effettivo impiego delle somme percepite) in 12 mesi a partire dalla data di percezione del contributo: poiché per l'anno finanziario 2017 tale contributo è stato percepito dalla maggior parte degli Enti del Terzo Settore in data 11 luglio 2019, per gli importi pari o superiori a euro 500.000,00, e in data 7 agosto 2019, per gli altri importi, il termine ultimo entro il quale utilizzare le risorse del 5 per mille, originariamente in scadenza al 10 luglio 2020 o al 6 agosto 2020...".

6. Rendicontazione del 5 per mille

6.3. La rendicontazione del 5 per mille Enti del Terzo Settore

tutte le somme accantonate entro 24 mesi dalla percezione del contributo. Ora è invece ammesso un periodo pluriennale della durata massima di 36 mesi a decorrere dalla data di incasso.

Importi da rendicontare

Sul punto, ci si chiede quali siano gli importi da rendicontare. Le Linee guida (versione del 22 settembre 2021) da un lato delineano i requisiti generali di ammissibilità della spesa e dall'altro forniscono un elenco di spese da considerarsi non ammissibili.

Nella sostanza, una spesa per poter trovare collocazione nel rendiconto non dovrà ricadere tra quelle espressamente considerate come non ammissibili e contestualmente dovrà rispettare i requisiti generali di ammissibilità.

Sono espressamente considerate spese non ammissibili:

- le spese di pubblicità sostenute per realizzare campagne e attività di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille;
- le uscite effettuate a titolo di investimenti finanziari;
- le somme in pagamento di multe e sanzioni, tanto civili quanto amministrative;
- le spese non costituenti esborso finanziario in quanto sostenute tramite compensazione di crediti;
- le spese sostenute dopo la cessazione dell'attività istituzionale dell'ente (es. dopo la delibera di messa in liquidazione dell'ente stesso).

La spesa dovrà inoltre rispettare i criteri generali di ammissibilità.

In generale, ogni spesa riportata nel rendiconto deve risultare:

- pertinente alle attività statutarie di interesse generale svolte dall'ente e coerente con le finalità statutarie dal medesimo perseguite (trattasi delle attività previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017)¹³;
- effettiva cioè realmente pagata (con l'eccezione degli eventuali importi inseriti nella macrovoce "accantonamento"), sicché il rendiconto va redatto secondo il criterio di cassa;
- comprovabile: giustificata da apposita documentazione (es. fatture, buste paga, ricevute, ecc.), o da documenti contabili di valore probatorio equivalente inerenti alla specifica natura della spesa (es. copia dei bonifici);
- tracciabile: l'avvenuto pagamento di ciascuna spesa deve essere comprovato da documentazione idonea a garantirne la tracciabilità, pertanto i pagamenti effettuati attraverso bonifico, carta di debito/credito o assegno, dovranno essere accompagnati da contabili bancarie riconducibili all'ente e alla spesa sostenuta e, ove necessario, anche da copia dell'estratto conto cartaceo o elettronico. In caso di pagamenti con assegno deve necessariamente esserne conservata una copia¹⁴;

¹³ Coerentemente, essendo vincolati alla copertura dei costi delle attività di interesse generale, gli schemi di bilancio previsti dal D.M. 5 marzo 2020 espongono i proventi del 5 per mille nell'ambito dell'area gestionale dedicata alle attività di interesse generale e non nell'ambito della raccolta fondi.

¹⁴ Risulta inoltre opportuno conservare copia dell'estratto conto bancario dal quale si evince l'effettivo incasso dell'assegno.

- sono ammissibili i pagamenti in contanti, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, ad eccezione degli importi relativi a:
 - erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati;
 - erogazioni a enti terzi;i quali dovranno essere effettuati esclusivamente tramite strumenti di pagamento tracciabili (es: bonifico bancario/postale, assegno).
- contabilizzata: iscritta nel sistema di registrazioni contabili del beneficiario¹⁵;
- legittima: non in contrasto con la normativa;
- temporalmente coerente: Tutte le spese effettivamente sostenute devono ricadere entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo¹⁶ (fanno eccezione gli eventuali importi inseriti nella macrovoce “accantonamento”), con la facoltà di poter rendicontare anche le spese effettivamente sostenute a partire dalla data di pubblicazione - da parte dell’Agenzia delle Entrate - dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi recante gli importi spettanti per ciascun beneficiario. È quindi consentito esporre a rendiconto spese sostenute (pagate) in data antecedente alla percezione del contributo purché la stessa non sia antecedente alla data di pubblicazione degli elenchi sul sito dell’Agenzia delle Entrate¹⁷, nella sostanza l’arco temporale entro il quale deve ricadere l’uscita finanziaria collegata alla spesa (dovendosi trattare di spese effettivamente sostenute - pagate) è compreso tra la data di pubblicazione degli elenchi sul sito dell’Agenzia delle Entrate e lo scadere del termine di 12 mesi conteggiato dalla data di incasso del contributo;
- nel rendiconto possono essere inserite solo spese non già imputate ad altri contributi privati o pubblici (regionali, nazionali, comunitari, ecc.) se non per la parte residua (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa)¹⁸;

¹⁵ Area gestionale relativa ai costi delle attività di interesse generale.

¹⁶ Il decorrere dei 12 mesi rappresenta quindi un duplice limite, rappresentando contestualmente il termine ultimo entro il quale le risorse vanno impiegate (o accantonate) ed il termine ultimo entro il quale il rendiconto deve essere redatto. Non sussiste obbligo di sottoporre il rendiconto ad approvazione, eventuali deliberazioni vanno assunte solo con riferimento all’eventuale accantonamento, come si esprimerà nel prosieguo.

¹⁷ Trattasi dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi recante gli importi spettanti per ciascun beneficiario. Con l’esplicito richiamo agli elenchi dell’Agenzia delle Entrate viene risolto il tema sorto con le Linee guida 2013, nelle quali si faceva riferimento alla comunicazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’avvenuta approvazione degli elenchi definitivi degli ammessi (in considerazione del fatto che la pubblicazione degli elenchi degli ammessi sul sito dell’Agenzia delle Entrate non costituisce, per gli stessi beneficiari del 5 per mille, la nascita di un diritto certo poiché gli elenchi per diventare definitivi devono essere approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

¹⁸ Il limite va inteso con riferimento a quelle spese che hanno trovato copertura in specifici contributi alle stesse riserve e finalizzati e non in senso generale con riferimento a quelle spese che trovano copertura in generici proventi o ricavi prodotti dalle attività poste in essere dall’ente. Si pensi ad esempio ad un’attività di interesse generale i cui ricavi corrispettivi sono tali da pareggiare i costi dalla stessa generata, detti costi saranno comunque da considerarsi ammissibili a rendiconto, in caso

6. Rendicontazione del 5 per mille

6.3. La rendicontazione del 5 per mille Enti del Terzo Settore

- l’IVA è riconoscibile come spesa solo quando e nella misura in cui la stessa non è recuperabile (ai sensi del D.P.R. n. 633/1972).

6.3.2. Modelli di rendiconto

Come precedentemente espresso, l’art. 16, comma 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 determina il contenuto minimo del rendiconto mentre la forma e contenuto sono demandati alle Linee guida.

In particolare, sono previsti due modelli di rendiconto e non è consentito l’utilizzo di modelli diversi:

- il primo (Mod. A) dedicato alla rendicontazione del contributo 5 per mille;
- il secondo (Mod. B) dedicato alla rendicontazione dell’eventuale accantonamento.

Mod. A - Modello di rendiconto del contributo

Il modello si compone di due parti:

- parte anagrafica, nella quale vanno riportati i dati dell’ente e del legale rappresentante;
- rendiconto delle spese sostenute, a sua volta scomposto in 5 macrovoci:
 1. Risorse umane
 2. Spese di funzionamento
 3. Spese per acquisto beni e servizi
 4. Spese per attività di interesse generale dell’ente
 - 4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione
 - 4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati
 - 4.3 Erogazioni ad enti terzi
 - 4.4 Erogazioni a persone fisiche
 - 4.5 Altre spese per attività di interesse generale
 5. Accantonamento

Mod. B - Modello di rendiconto dell’accantonamento

Il modello si compone di due parti:

- parte anagrafica - nella quale vanno riportati i dati dell’ente e del legale rappresentante;
- rendiconto delle spese sostenute - a sua volta scomposto in 4 macrovoci:
 1. Risorse umane
 2. Spese di funzionamento
 3. Spese per acquisto beni e servizi
 4. Spese per attività di interesse generale dell’ente
 - 4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione
 - 4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati
 - 4.3 Erogazioni ad enti terzi

(continua)

contrario il contributo 5 per mille risulterebbe fruibile solo da enti con attività di interesse generale in perdita. Di contro non potrà essere esposta una spesa già integralmente coperta da un’erogazione liberale alla stessa vincolata (se non per la parte residuale).

4.4 Erogazioni a persone fisiche

4.5 Altre spese per attività di interesse generale.

Come già avuto modo di esprimere, i modelli vanno compilati in una logica di cassa; quindi, possono trovare iscrizione solo spese effettivamente sostenute (pagate) entro l'arco temporale di riferimento (pubblicazione degli elenchi sul sito dell'Agenzia delle Entrate - scadere dell'anno dalla data di incasso del contribuente).

Ne consegue che:

- non potranno essere iscritti costi figurativi;
- non potranno essere iscritti oneri riconducibili a stanziamenti contabili di competenza (come, ad esempio, gli ammortamenti e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri);
- il calcolo del costo del personale non potrà tenere conto di oneri differiti (ferie, ROL, TFR ecc.)¹⁹;
- potrà invece essere interamente iscritto il costo di acquisto di beni ammortizzabili.

L'unica eccezione riguarda l'accantonamento previsto dalla voce 5 del rendiconto (Mod. A).

Come già espresso relativamente ai criteri generali di ammissibilità, la spesa deve essere pertinente alle attività statutarie di interesse generale svolte dall'ente (art. 5, D.Lgs. n. 117/2017), non potranno quindi trovare collocazione nel rendiconto spese afferenti alle attività diverse (art. 6, D.Lgs. n. 117/2017), alle attività di raccolta fondi (art. 7, D.Lgs. n. 117/2017). Non a caso lo schema di bilancio degli ETS (D.M. 5 marzo 2019) colloca il contributo 5 per mille alla voce A5) del Rendiconto Gestionale (nell'ambito della gestione dedicata alle attività di interesse generale).

Non deve quindi trarre in errore il fatto che nel modello di rendiconto 5 per mille sia prevista la voce 4 "Spese per attività di interesse generale". Tutte le spese rendicontate devono afferire alle attività di interesse generale, la macrovoce 4 chiede semplicemente di esplicitare alcune particolari tipologie di operazioni.

La voce 4.4.5 Altre spese per attività di interesse generale, accoglierà, in via residuale, le spese non imputabili alle altre voci di spesa (si ritiene sia con riferimento alla macrovoce 4 che alle altre macrovoci) sebbene le Linee guida (paragrafo 10) indichino "sottovoci precedenti" e non "macrovoci".

Risultando vincolate alla copertura dei soli costi afferenti alle attività di interesse generale si risolve un tema emerso in passato, considerato che nelle Linee del guida (sia nella versione del 2010 che in quella del 2013) manca un qualsiasi rimando alla previsione normativa che voleva tali spese riconducibili a uno specifico progetto e non finalizzate a finanziare le spese generali dell'ente, previsione, lo ricordiamo, contenuta nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 3, comma 6 e, successivamente ribadita

¹⁹ Nella sostanza il costo del personale rendicontato non coinciderà con il c.d. costo reale, aspetto che potrebbe interessare non solo il personale subordinato ma anche i prestatori professionali soggetti a ritenuta, qualora il versamento di quest'ultima si concretizzasse in data successiva allo scadere dei 12 mesi previsti per la redazione del rendiconto. Di contro sembrerebbero ammissibili versamenti previdenziali e fiscali inerenti a prestazioni lavorative rese prima della pubblicazione degli elenchi sul sito dell'Agenzia delle Entrate ed effettuati in data successiva.

6. Rendicontazione del 5 per mille

6.3. La rendicontazione del 5 per mille Enti del Terzo Settore

all'art. 8 del D.P.C.M. 19 marzo 2008 e art. 12, comma 6, D.P.C.M. 23 aprile 2010 (come integrato dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016), che richiedeva che le somme erogate fossero destinate a "finalità di utilità sociale", ravvisando in tale dizione la necessità di "vincolare" dette somme a un progetto specifico. Allo scopo di rafforzare tale previsione il D.P.C.M. 23 aprile 2010 ribadiva, come si è già detto, che le somme erogate non potevano essere utilizzate per finanziare campagne pubblicitarie volte alla raccolta del 5 per mille stesso, poiché in tale attività non era ravvisabile il fine di utilità sociale prescritto.

Nella normativa vigente l'unico richiamo alla presenza di un progetto al quale destinare le risorse sussiste solo con riferimento all'ipotesi di accantonamento delle risorse.

Accantonamento - È prevista la possibilità di accantonare le risorse. Ciò non va inteso come la possibilità di poter sempre avviare al limite dell'anno dalla data di incasso: l'accantonamento è fattibile solo in presenza di progetti pluriennali di durata massima triennale (36 mesi dalla data di accredito del contributo). Va inoltre evidenziato che l'accantonamento deve essere preventivamente deliberato dall'organo competente²⁰.

Una volta impiegate²¹ le somme accantonate, gli enti, a completamento del rendiconto principale, dovranno redigere e trasmettere (sempre entro i predetti 36 mesi dalla data di percezione) il modello di rendiconto dell'accantonamento (Mod. B), allegando allo stesso una relazione descrittiva che illustri le spese sostenute ed un elenco dei giustificativi²².

Relazione illustrativa

Il comma 1 dell'art. 16 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 prevede che il rendiconto venga accompagnato da una Relazione illustrativa. Per la relazione non è previsto un modello specifico ma le Linee guida ne indicano i contenuti, in particolare deve essere redatta in forma discorsiva e deve contenere:

- una prima parte (massimo una pagina), atta a fornire una breve presentazione dell'ente, con l'indicazione delle attività di interesse generale che esso svolge;
- una seconda parte, con la funzione di rappresentare in maniera sintetica, chiara e trasparente - a supporto degli importi esposti nel modello di rendiconto e dell'e-

²⁰ Si ritiene che l'organo competente sia l'organo al quale statutariamente compete l'ordinaria amministrazione dell'ente. In sede di rendicontazione si dovrà quindi prestare attenzione ai necessari tempi di convocazione dell'organo, considerato che la delibera dovrà essere assunta precedentemente allo scadere dei 12 mesi concessi per la redazione del rendiconto.

²¹ Entro 36 mesi dalla data di percezione.

²² Stando alle indicazioni fornite dalle Linee guida sembra non necessiti l'annuale redazione del Modello B finalizzata a dare evidenza dello stato avanzamento del progetto ma sembra essere sufficiente la redazione di un unico Modello B ad esaurimento delle risorse accantonate (che non potrà essere successiva a 36 mesi dalla data di incasso del contributo). Non è chiaro il comportamento da tenersi nel caso in cui entro 36 mesi si verificasse la conclusione del progetto e la presenza di un residuo, non è cioè chiaro se necessiti un ulteriore verbale che riallochi le risorse ad altre finalità diverse dall'originario progetto.

elenco dei giustificativi di spesa - le informazioni necessarie a dar conto delle attività concretamente svolte con le somme ricevute a titolo di 5 per mille.

Nel concreto serve dare evidenza di quali siano gli scopi statutari dell'ente e di come esso operi per il perseguimento degli stessi, nonché di come le spese rendicontate risultino coerenti con le attività e finalità dell'ente. In merito, le Linee guida (par. 10), per ogni macrovoce del modello di rendiconto, indicano le informazioni che dovranno essere riportate nella Relazione illustrativa.

Nella redazione della Relazione illustrativa servirà porre attenzione agli aspetti collegati alla privacy, anche in considerazione degli eventuali obblighi di divulgazione della stessa²³.

Elenco giustificativi di spesa

A differenza del rendiconto e della Relazione illustrativa che trovano collocazione anche nell'art. 16 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 l'elenco dei giustificativi viene introdotto dalle Linee guida del 22 settembre 2021 (D.D. n. 488)²⁴ e ripreso in quelle del 13 dicembre 2022 (D.D. n. 396).

Si tratta di un allegato al rendiconto e ne costituisce parte integrante. Si tratta di un elenco (anche in forma tabellare) relativo ai giustificativi di spesa a supporto degli importi inseriti in ciascuna macrovoce del modello di rendiconto.

Le Linee guida del 22 settembre 2021 prevedono che per ogni giustificativo debba essere indicato:

- il numero identificativo del documento giustificativo;
- la data di emissione (ove presente);
- la tipologia;
- l'importo imputato al 5 per mille;
- la data del pagamento.

Le Linee guida del 13 dicembre 2022²⁵ prevedono invece che per ogni giustificativo debba essere indicato:

- la data del pagamento;
- l'importo imputato al 5 per mille;
- una breve descrizione del documento (in questa parte rientrano il numero identificativo del giustificativo, la data di emissione, la tipologia più altre informazioni utili a comprendere la natura della spesa e l'eventuale periodo cui afferisce).

Annullo dei giustificativi

L'annullo va apposto sui titoli di spesa originali, se ciò non fosse possibile in ragione

²³ Il tema della privacy era già emerso in passato, tanto che in sede di prima applicazione dell'art. 12-bis D.P.C.M. 23 aprile 2010 il Ministero aveva proceduto alla pubblicazione dei soli rendiconti e non anche delle relazioni illustrative.

²⁴ Si tratta di una novità rispetto al passato.

²⁵ Nell'ambito delle Linee guida del 13 dicembre 2022 l'elenco dei giustificativi costituisce allegato da prodursi in formato pdf. Sul sito del Ministero viene inoltre reso disponibile un format da utilizzare per la predisposizione dell'elenco.

6. Rendicontazione del 5 per mille

6.3. La rendicontazione del 5 per mille Enti del Terzo Settore

della forma digitale del documento (ad esempio fattura elettronica) non necessiterà produrne stampa cartacea ma ai fini dell'annullo farà fede l'elenco dei giustificativi.

I giustificativi di spesa annullati non devono essere oggetto di trasmissione al Ministero ma dovranno essere esibiti solo a fronte di eventuale richiesta.

Enti con articolazioni territoriali e soggetti collegati o affiliati

Si tratta nella sostanza di federazioni o di soggetti con articolazioni territoriali di cui la sola struttura centrale abbia ricevuto il contributo provvedendo, in seguito, a trasferirlo integralmente o parzialmente agli enti federati/affiliati/articolati.

Le Linee guida versione del 18 luglio 2013 stabilivano che il rendiconto dovesse essere unico ed elaborato dall'organismo (centrale) che ha ricevuto la somma", senza fornire ulteriori indicazioni.

Sulla questione le istruzioni erano piuttosto sintetiche e in assenza di precisazioni le soluzioni avrebbero potuto essere molteplici, quali ad esempio:

- la compilazione in capo all'organizzazione madre di un rendiconto che vedeva movimentata, per i trasferimenti alle articolazioni territoriali, la voce di rendiconto "erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale", con allegate le contabili che davano dimostrazione delle erogazioni, lasciando poi alla Relazione illustrativa l'esprimere come fossero state concretamente finalizzate le risorse erogate;
- la compilazione in capo ad ogni articolazione territoriale beneficiaria di un vero e proprio rendiconto e relativi allegati, secondo il modello e le indicazioni ministeriali. Informazioni da far confluire poi in un unico rendiconto e in un'unica Relazione illustrativa.

Rispetto ai precedenti modelli di rendiconto, che prevedevano una generica voce "Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale", il nuovo modello prevede ora una specifica "sottovoce" dedicata alle erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati.

Le Linee guida versione 22 settembre 2021 specificano inoltre che la documentazione che dovrà essere esibita in eventuale sede di verifica amministrativo-contabile dovrà dare dimostrazione del trasferimento delle somme tra l'ente titolare del contributo (organismo centrale) e il soggetto destinatario dell'erogazione.

Le medesime Linee guida stabiliscono tuttavia che il soggetto beneficiario (organismo centrale) rimane responsabile dell'effettivo impiego del contributo e della relativa rendicontazione.

Sotto il profilo della rendicontazione il tema risulta abbastanza chiaro: la rendicontazione compete all'organismo centrale (titolare del contributo) e vi adempierà compilando la specifica sottovoce, provvederà a tenere agli atti la documentazione probante i trasferimenti e, nella Relazione illustrativa, darà indicazione dei soggetti beneficiari dei trasferimenti, degli importi loro assegnati e le motivazioni che hanno portato al trasferimento anziché all'utilizzo diretto.

Meno chiari sono gli accorgimenti che l'organismo centrale deve assumere circa l'effettivo impiego del contributo. Non è cioè chiaro se all'organismo centrale sia imputato un dovere di vigilanza circa l'impiego delle risorse da parte del soggetto beneficiario del trasferimento.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella già ipotizzata per il passato, la quale prevede la compilazione in capo ad ogni articolazione territoriale beneficiaria di un vero e proprio rendiconto e relativi allegati, secondo il modello e le indicazioni ministeriali.

6.4. OBBLIGO DI INVIO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Fermo restando l'obbligo di redazione del rendiconto per tutti i beneficiari, coloro che abbiano ricevuto un importo pari o superiore a euro 20.000, sono tenuti ad inviare la rendicontazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La trasmissione va effettuata entro i 30 giorni successivi al compimento dell'anno di riscossione e della conseguente redazione del rendiconto.

Oggetto della trasmissione sono esclusivamente:

- il Rendiconto (datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente);
- l'elenco dei giustificativi²⁶;
- la Relazione illustrativa;
- Copia del documento di identità del legale rappresentante²⁷.

Le modalità di trasmissione variano a seconda dell'anno finanziario al quale afferisce il 5 per mille oggetto di rendiconto.

Relativamente al 5 per mille 2020: la trasmissione andrà effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it indicando nell'oggetto:

- il codice fiscale dell'ente;
- la denominazione;
- una dicitura indicativa del contenuto (es. "rendiconto", "integrazione al rendiconto", "accantonamento", ecc.);
- l'anno finanziario di riferimento.

Relativamente al 5 per mille 2021 ed anni successivi, la documentazione andrà trasmessa tramite la piattaforma digitale dedicata.

Non saranno accettati rendiconti redatti e/o trasmessi con forme di difformi da quelle citate (non saranno quindi accettati rendiconti redatti su modelli difformi da quelli previsti dal Ministero e/o i trasmessi a mezzo posta)²⁸.

Non devono essere trasmessi i singoli giustificativi di spesa (debitamente annullati), i quali andranno invece conservati in originale presso l'ente ed esibiti solo a fronte di specifica richiesta del Ministero.

²⁶ Le Linee guida stabiliscono che l'elenco dei giustificativi costituisce allegato al rendiconto e ne è parte integrante.

²⁷ Contenendo il modello di rendiconto una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. Va ricordato che le dichiarazioni mendaci sono punite dal Codice penale.

²⁸ Rispetto alla previgente normativa viene meno la possibilità di inviare la documentazione tramite raccomandata A/R.

6. Rendicontazione del 5 per mille

6.5. Obbligo di pubblicazione del rendiconto

Nel caso in cui il soggetto beneficiario debba rendicontare due o più annualità finanziarie del contributo è tenuto a inviare le relative documentazioni con inoltri separati per ciascuna annualità.

Rispetto alla previgente normativa, oltre alla Relazione illustrativa ed all'elenco dei giustificati, dei quali già si è trattato, non sembrano essere previsti ulteriori allegati da porre a corredo del rendiconto. La documentazione dovrà essere conservata ed esibita in caso di controlli da parte dell'Amministrazione competente (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Rispetto alla previgente normativa non viene infatti più richiesto di allegare al rendiconto il verbale con il quale viene deliberato l'accantonamento (la delibera deve essere assunta ed il verbale predisposto, tuttavia non è più richiesto che venga allegato al rendiconto da trasmettere).

Nel caso di utilizzo per acquisto di autovetture e/o ambulanze, non viene più richiesto di allegare al rendiconto una dichiarazione che attesti l'assenza di altri contributi pubblici a copertura della spesa e l'indicazione di specificati informazioni (targa e modello dell'autovettura/ambulanza acquistata).

Tra gli allegati non vanno inoltre più annoverate copie delle buste paga del personale, qualora il relativo costo rendicontato superi il 50% dell'importo percepito.

6.5. OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO

Oggetto di pubblicazione sul sito web dell'ente sono:

- il rendiconto;
- la Relazione illustrativa.

Non sono oggetto di pubblicazione (per espressa previsione delle Linee guida):

- l'elenco dei giustificativi di spesa;
- i giustificativi di spesa.

È opportuno osservare che il comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 111/2017 ed il comma 5 dell'art. 16 del D.P.C.M. 23 luglio 2020, relativamente all'obbligo di pubblicazione menzionano il solo rendiconto. L'obbligo viene esteso anche alla Relazione illustrativa dal D.D. (Ministero del Lavoro) n. 488 del 22 settembre 2021 e relativo allegato (Linee guida). Anche per gli aspetti inerenti alla pubblicazione sul sito le modalità differiscono a seconda che si tratti del 5 per mille anno finanziario 2020 o 2021 e successivi.

Per le rendicontazioni inerenti al 5 per mille anni finanziario 2020 la documentazione da pubblicare risulterà essere quella prodotta cartaceamente sui modelli resi disponibili sul sito del Ministero.

Dell'avvenuta pubblicazione sul sito web deve essere data notizia al Ministero, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo "rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it", indicando:

- nell'oggetto:
 1. il codice fiscale dell'ente;
 2. la denominazione;
 3. la dicitura indicativa del contenuto ("Pubblicazione rendiconto 5 per mille");

4. l'anno finanziario di riferimento.

- nel testo della PEC: il link della pagina web.

Relativamente al 5 per mille anno finanziario 2021 e successivi la documentazione da pubblicare sul sito sarà l'output generato dalla piattaforma digitale una volta terminata la procedura di invio.

La comunicazione di avvenuto invio e l'indicazione dell'indirizzo web andranno invece espletate tramite la piattaforma digitale.

Come già espresso, in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, il Ministero diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni; in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.

6.6. SANZIONI

A norma dell'art. 17 del D.P.C.M. 23 luglio 2020, i contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi²⁹:

- a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
- b) qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione in violazione del divieto di cui all'art. 16, comma 3³⁰;
- c) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
- d) qualora gli enti che hanno percepito contributi non inviino il rendiconto e la relazione;
- e) qualora, a seguito di controlli, l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
- f) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime.

Risulta inoltre opportuno evidenziare quanto disposto dall'art. 13 comma 5 del medesimo D.C.P.M.:

“l'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio”.

Dalla lettura congiunta degli artt. 13 e 17 del D.C.P.M. del 23 luglio 2020 emergere l'indisponibilità delle risorse 5 per mille in caso di devoluzione del patrimonio.

²⁹ Trattasi essenzialmente le medesime già contemplate nell'art. 8, comma 1, D.P.C.M. 19 marzo 2008 e nell'art. 13 del D.P.C.M. 23 aprile 2010 (come integrato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016).

³⁰ Il testo letterale dell'art. 17 rimanda all'art. 16 comma 3, in realtà il divieto di utilizzo ai fini delle spese di pubblicità è previsto dall'art. 16 comma 4.

6. Rendicontazione del 5 per mille

6.7. 5 per mille e obbligo di comunicazione delle informazioni su entrate pubbliche

La liquidazione dell'ente che conduce alla successiva devoluzione del patrimonio residuo porta con sé la cessazione dell'attività. Ne consegue che:

- qualora la quota 5 per mille non sia ancora stata incassata, cessando l'attività l'ente perde il diritto alla corresponsione; quindi, non si configura un credito da devolvere;
- qualora la quota 5 per mille sia già stata incassata e non ancora spesa, cessando l'attività l'ente rientra in una delle cause di recupero, di conseguenza gli importi andranno restituiti e non potranno essere annoverati nella devoluzione.

6.6.1. Procedura di recupero

In merito alla procedura di recupero, la stessa è disciplinata dai commi 2 e 3 dell'art. 17 del D.C.P.M. 23 luglio 2020.

L'amministrazione competente (nel caso degli enti del volontariato e degli Enti del Terzo Settore, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, nell'ipotesi in cui l'erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali, trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria.

Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.

6.7. 5 PER MILLE E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SU ENTRATE DI NATURA PUBBLICA

Con l'art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, si è posto in capo ad una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica amministrazione, l'obbligo di pubblicità delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'art. 2-*bis* del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33³¹. In merito nasceva il problema di comprendere se anche il contributo 5 per mille

³¹ Nell'originaria versione, poi modificata dall'art. 35 D.L. n. 34/2019 (convertito in Legge n. 58/2019), le informazioni si riferivano a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere.

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

